

AZIENDA SOCIALE

**AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI**

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

ACCORDO QUADRO

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI E INTEGRATIVI SCOLASTICI

C.I.G. 711355641D

AZIENDA SOCIALE

**AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI**

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello**

TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA

Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con tre operatori economici ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, in base al quale affidare, a seguito di appalti specifici, i servizi educativi ed integrativi scolastici e territoriali, con le caratteristiche minime indicate nella parte prestazionale del presente capitolato e prevedendo una suddivisione in territori operativi al fine di garantire una buona riuscita dei servizi affidati.

Il presente accordo quadro stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell'accordo quadro;
- il costo orario massimo entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato, quantificato in un costo orario di € 21,00 (ventuno) al netto d'iva se dovuta.

Le prestazioni affidabili con il presente accordo quadro consistono in ogni attività che garantisca il perfetto e continuo approvvigionamento dei beni e prestazioni oggetto dell'accordo.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo.

I contratti di appalto specifico derivanti dal presente accordo quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità rispetto all'importo complessivo stimato per l'accordo e si baseranno su specifiche programmazioni condivise con le Amministrazioni Comunali, gli Istituti comprensivi, le scuole di ogni ordine e grado e i servizi socio-educativi e sanitari territoriali.

Con la conclusione dell'accordo quadro, le imprese aggiudicatrici si impegnano ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro.

Le prestazioni successivamente appaltate saranno remunerate mediante l'applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara per l'affidamento dell'appalto specifico, considerato che lo stesso non potrà essere inferiore allo sconto praticato in sede di gara per la conclusione dell'accordo quadro.

I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall'Impresa a tutto suo rischio, in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell'accordo.

Le prestazioni derivanti dall'accordo quadro saranno commissionate attraverso appalti specifici mediante apposito contratto di appalto che potrà essere siglato con la forma di scrittura privata oppure scambio di lettere firmate per accettazione da parte dell'impresa aggiudicataria del singolo appalto specifico.

La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte degli operatori economici equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo quadro.

Le lettere di invito per gli appalti specifici saranno inviate tramite fax o PEC ai recapiti indicati dalla Ditta.

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

DEI COMUNI DI

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

Art. 2 - Durata dell'accordo quadro – Possibilità di proroga

L'accordo quadro avrà durata di **quattro anni** a decorrere dalla firma dell'accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto all'articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine l'accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro Azienda Sociale si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l'affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alle ditte aderenti al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.

L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di prorogare l'accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a prestazioni che si rendessero necessarie. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato.

La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e ai prezzi aggiornati come nel seguito del presente capitolato. L'impresa è obbligata ad accettare la proroga.

Art. 3 - Ammontare dell'accordo

Il corrispettivo massimo di prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso è di € 4.137.948,82 (quattromilionicentotrentasettemilanovecentoquarantotto/82) oltre iva se dovuta, a cui si aggiungono € 1.034.487,21 (unmilionetrentaquattromilaquattrocentottantasettemila/21) oltre iva se dovuta, corrispondenti ai 12 (dodici)mesi di proroga prevista.

Nello specifico, il corrispettivo massimo stimato è così suddiviso:

TIPLOGIA SERVIZIO	STIMA MONTE ORE ANNUO	COSTO TOTALE ANNUO	COSTO QUADRIENNIO	COSTO ORARIO in €
Servizio di Educativa Scolastica	31.630	664.250,23	2.657.000,94	21,00
Servizi integrativi scolastici	6240	111.632,09	446.528,37	17,90
Assistenza alla comunicazione e educativa secondarie II° scuole	4393	92.259,25	369.037,01	21,00
Progetti educativi territoriali	7921	166.345,63	665.382,51	21,00

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

Tali importi, calcolati secondo le stime dei costi sostenuti nell'arco del periodo precedente, **sono da ritenersi completamente indicativi e non vincolanti per la stazione appaltante.**

Art. 4 – Prestazioni principali e prestazioni secondarie

Ai sensi dell'art. 48, c. 2 del D. L. vo n. 50/2016 si precisa che le prestazioni principali del presente accordo quadro afferiscono all'area dei servizi educativi territoriali e scolastici di Azienda Sociale e consistono in servizi ed interventi richiesti dai Comuni Soci di Azienda Sociale come di seguito specificati:

- Servizio di educativa scolastica, interventi educativi scolastici in favore di minori in possesso di certificazione di disabilità e di minori in situazioni di Bisogni Educativi Speciali, individualizzati e in progetti specifici condivisi con la scuola e la famiglia;
- Servizio di Assistenza alla Comunicazione per la disabilità sensoriale e di assistenza educativa per studenti con disabilità frequentanti le scuole secondarie di II°;
- Servizi educativi integrativi scolastici (a titolo esemplificativo pre/ post scuola, assistenza scuolabus, progetti educativi nei Nidi e nelle scuole dell'infanzia);
- Progetti educativi territoriali (a titolo esemplificativo doposcuola, gruppi studio).

I servizi sopra elencati, le finalità, i contenuti, il numero stimato degli utenti, le caratteristiche, le risorse finanziarie messe a disposizione e quanto inerente agli stessi sono illustrati nella parte prestazionale del presente bando.

Art. 5 – Criterio di aggiudicazione dell'accordo e dei singoli appalti specifici

Il presente accordo quadro sarà concluso mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei parametri che saranno indicati nel disciplinare di gara secondo i disposti dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016.

Non si procederà ad aggiornamento dei prezzi per l'intera durata dell'accordo quadro; la ditta aderente all'accordo quadro dovrà pertanto tenerne in giusta considerazione, ai fini dell'offerta formulata per la partecipazione alla gara di accordo quadro.

Gli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro saranno di regola aggiudicati con il criterio del prezzo più basso; **la ditta aderente all'accordo, in sede di presentazione dell'offerta per il singolo appalto specifico si impegna ad effettuare uno sconto minimo pari a quello offerto in fase di conclusione dell'accordo quadro, pena la decadenza dell'accordo.**

L'Azienda si riserva comunque la facoltà, per particolari prestazioni, di appaltare le stesse con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; in tale caso i parametri e modalità di attribuzione dei punteggi saranno indicati nella lettera di invito di cui all'art. 54, c. 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/16; anche in tale caso la ditta si impegna ad effettuare uno sconto minimo pari a quello offerto in fase di conclusione dell'accordo quadro, pena la decadenza dell'accordo.

La problematica dell'anomalia dell'offerta sarà appositamente disciplinata in sede di disciplinare di gara dell'accordo quadro e degli inviti alle singole procedure di gara derivanti dal presente accordo quadro.

Art. 6 – Forma dell'accordo e dei contratti di appalto derivanti.

AZIENDA SOCIALE

**AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI**

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

Il contratto di accordo quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata dopo che l'aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, c. 7 del D.lgs. n. 50/16 e dopo che siano trascorsi i termini di cui all'art. 32, c. 9 del medesimo decreto.

Le ditte aggiudicatrici dell'accordo quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovranno depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.

Qualora le ditte aggiudicatrici nel termine assegnatogli non ottemperino a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere all'incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Fanno parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:

- Il presente Capitolato Speciale e relativi allegati;
- Le polizze di garanzia fornite dagli appaltatori.

I singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata.

Ai sensi dell'art. 32, c. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento delle singole prestazioni e pertanto le stesse potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto medesimo o della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto specifico.

Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti di appalto specifico sono a carico dell'Impresa appaltatrice. E' a carico della stazione appaltante la sola IVA.

Art. 7 – Esecuzione delle prestazioni

Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l'osservanza delle norme del presente Capitolato.

Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale, restando l'azienda appaltante completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. Gli appaltatori sono tenuti all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d'arte con assunzione di piena responsabilità da parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente accordo quadro o in base a quanto sarà stabilito nelle singole lettere di invito alle diverse procedure di appalto specifico.

Art. 8 - Subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro è direttamente affidata alle Imprese; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D. Lgs. 50/16, ivi compreso il limite massimo del 30% del valore subappaltabile di ogni singolo contratto di appalto specifico derivante dal presente accordo quadro.

Qualora le Imprese intendano subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto specifico e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, devono obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intendono subappaltare, nonché devono trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI DI

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara di appalto specifico, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per le Imprese, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime le Imprese dalle responsabilità ad esse derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo esse le uniche e sole responsabili verso l'Azienda appaltante della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, le Imprese dovranno trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs 50/16 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo D.lgs. 50/16.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs 50/16, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

L'appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

Art. 9 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dell'azienda

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro e dei contratti da esso derivanti.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c. e dell'art. 106 del D.lgs. 50/16, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 10 – Domicilio dell'appaltatore, rappresentante dell'appaltatore e referente aziendale

Gli appaltatori devono eleggere domicilio ed a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente accordo quadro e dai contratti derivanti.

Gli Appaltatori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici e di telefax ed all'indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici dove la stazione appaltante medesima ed il Direttore dell'esecuzione in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.

Gli appaltatori devono altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Gli appaltatori devono depositare presso la stazione appaltante, il nominativo di un referente aziendale in grado di assumere qualsiasi decisione derivante dal presente accordo quadro e dai singoli appalti specifici derivanti dall'accordo quadro stesso.

Gli appaltatori, tramite il referente aziendale, assicurano l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle prestazioni; tale referente aziendale deve essere reperibile in orario diurno, per tutti i giorni di durata dei singoli appalti specifici. Il direttore dell'esecuzione nominato dalla stazione appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del referente aziendale e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. Gli appaltatori sono in tutti i casi responsabili dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione del referente aziendale deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di nomina.

Art. 11 – Modalità di ordinazione degli interventi all'interno dell'accordo quadro.

All'interno dell'accordo quadro, le singole prestazioni sono affidate alle imprese che si saranno aggiudicate l'appalto mediante invio di apposito ordinativo di servizio, che avverrà di regola dopo la firma del contratto di appalto specifico, fatta comunque salva la possibilità di richiedere l'avvio della prestazione in pendenza della firma del contratto.

L'esecuzione delle prestazioni deve avere inizio dopo la ricezione da parte delle Ditte appaltatrici dell'ordine di cui sopra. Da tale data decorre il termine utile per il compimento della prestazione. Qualora gli Appaltatori non sottoscrivano il contratto di appalto specifico o l'ordine, la Direzione dell'esecuzione gli assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio (non inferiore a tre giorni e non superiore a sette), trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto di accordo quadro con la ditta inadempiente e di procedere all'esecuzione d'ufficio disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

Qualora sia indetta una nuova procedura per la conclusione di un nuovo accordo quadro, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Gli appaltatori devono trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denuncia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; il DURC è altresì acquisito direttamente dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 30, c. 5, del D. Lgs. 50/16 in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 12 - Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni.

Le prestazioni saranno valutate a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dagli Appaltatori in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio.

Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle prestazioni e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto la Ditta nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e documenti del presente accordo ma pur necessarie per dare le prestazioni appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni attività necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l'utile per gli Appaltatori.

La Direzione dell'esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla quantificazione delle prestazioni compiute.

Le prestazioni rese saranno quantificate in base ai prezzi determinati e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI DI

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghella**

Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere effettuate a perfetta regola d'arte e nei tempi previsti nel presente capitolato.

Art. 13 - Elenco dei prezzi per tipologia di prestazione richiesta.

Gli aggiudicatari sono tenuti a presentare i prezzi per ogni intervento e servizio richiesto, così come specificato nell'art. 3 del presente capitolato.

Art. 14 - Forniture a piè d'opera

Il prezzo delle prestazioni richieste comprende sempre tutte quelle necessarie alla perfetta regola d'arte di quanto richiesto. Nei prezzi sono compresi le attività ed i costi di svolgimento delle prestazioni ed eventuali materiali necessari alla esecuzione di quanto richiesto.

Art. 15 – Esecuzione a regola d'arte delle prestazioni

Ogni prestazione dovrà essere svolta a regola d'arte e sarà controllata e sottoposta a verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione a cura del direttore dell'esecuzione o persona appositamente incaricata.

Le ditte appaltatrici devono, con oneri interamente a proprio carico, reiterare le prestazioni in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali ed alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione.

Qualora gli appaltatori non provvedessero alla reiterazione degli interventi e prestazioni ove richiesto, fatta salva la risoluzione dell'appalto specifico e dell'accordo quadro, la stazione appaltante potrà far eseguire le prestazioni richieste da ditta di propria scelta addebitando i costi sostenuti sui crediti dell'appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 16 – Espletamento delle prestazioni

Le Ditte appaltatrici devono provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi, strumenti ed attrezzature necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, sotto la propria esclusiva responsabilità, allo svolgimento delle prestazioni richieste.

Art. 17 – Direttore dell'esecuzione

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/16 la prestazione oggetto dell'appalto derivante dal presente accordo quadro sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

Le ditte appaltatrici sono tenute a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

Art. 18 - Inizio delle prestazioni

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la sottoscrizione dei singoli contratti di appalto specifico.

È facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D. L. vo n. 50/16; in tal caso il direttore dell'esecuzione indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato gli appaltatori non si presentano a ricevere la consegna delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento delle prestazioni, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Gli appaltatori devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il personale dipendente.

Tutte le prestazioni affidate di cui al presente accordo dovranno essere rese in modo che le stesse siano complete entro i termini che saranno di volta in volta fissati dalla stazione appaltante, fatto salvo quanto indicato nel presente accordo quadro.

In caso di mancato rispetto per colpa dell'impresa dei termini di realizzazione delle attività e degli interventi progettuali definiti, la stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato

Non costituiscono motivo di mancata o discontinua conduzione delle prestazioni appaltate a seguito del presente accordo quadro o ritardata ultimazione degli stessi:

- a) L'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dell'esecuzione;
- b) Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- c) Le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- d) Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- e) Le sospensioni disposte dalla stazione appaltante, dal Direttore dell'esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
- f) Le sospensioni dell'attività disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.L.vo n. 81/2008, fino alla relativa revoca.

Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui al presente Capitolato, né per l'eventuale risoluzione dell'accordo quadro.

Art. 19 – Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni

Dopo che il contratto di appalto specifico è stato firmato, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Gli esecutori sono tenuti a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora gli esecutori non adempiessero, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con gli esecutori.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E'ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

direttore dell'esecuzione nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell'art. 160 del DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto compatibile.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso si applicano gli articoli da 302 a 308 del DPR 207/2010 e s.m.i.

Art. 20 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dagli esecutori, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano il ripristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 21 – Varianti in corso di esecuzione

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alle ditte appaltatrici ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto di appalto specifico derivante dall'accordo quadro nei seguenti casi:

a) per servizi o interventi, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Gli esecutori sono obbligati ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso gli esecutori hanno l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico degli esecutori maggiori oneri.

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI DI

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

Art. 22 – Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata una tabella riassuntiva riportante il dettaglio delle prestazioni svolte e oggetto di fatturazione

Ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/16 prima di procedere ai pagamenti si effettuerà la trattenuta a garanzia dello 0,5%.

La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i successivi 60 giorni d.f.f.m., mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore degli appaltatori previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) per cause non dipendenti dagli appaltatori, si provvede alla contabilizzazione di quanto effettivamente svolto e verificato.

Il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della fattura previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e relativi allegati.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/16 con obbligo per la stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che le Imprese avranno cura di indicare anche in fattura.

Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di C.I.G. - codice identificativo gara - (comunicato alle ditte in seguito all'aggiudicazione di appalto specifico).

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- Omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare;
- Mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso di prestazioni continuative il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di legge a seguito della redazione della verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione a seconda che l'appalto specifico sia di importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria.

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

Art. 23 – Percentuale interessi per ritardato pagamento

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le ditte aderenti all'accordo quadro assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI DI

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le ditte aderenti all'accordo quadro con la firma del presente capitolato si impegnano a comunicare alla stazione appaltante, compilando apposita dichiarazione di tracciabilità, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 25 – Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 50/16.

Art. 26 - Revisione e adeguamento dei prezzi

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto di accordo quadro e dei relativi appalti specifici.

Art. 27 – Verifica di conformità delle prestazioni

Le prestazioni affidate a seguito di contratti specifici derivanti dal presente accordo quadro e oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Tali verifiche saranno effettuate attraverso questionari di gradimento ai diversi destinatari dei servizi, relazioni qualitative quantitative periodiche nonché attraverso strumenti informatici messi a disposizione da Azienda Sociale.

Art. 28 – Riservatezza

Le Imprese hanno l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

Le Imprese sono inoltre tenute a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della stazione appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 29 – Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che le Imprese riterranno opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati alla stazione appaltante con motivata documentazione mediante iscrizione di apposita riserva sui documenti contabili entro 15 giorni a pena di decadenza, oppure per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax, o mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/16.

Art. 30 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

Le Imprese sono obbligate, sotto la loro responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti,

AZIENDA SOCIALE

**AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI**

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

Le Imprese si intenderanno anche obbligate alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 32 - *Obblighi a carico dell'impresa.*

Sono posti a carico delle Imprese i seguenti obblighi:

- Corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- Assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi;
- La dotazione tecnica e strumentale utile e funzionale all'espletamento del servizio.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare l'immediata risoluzione del contratto.

I concorrenti nel redigere l'offerta, devono aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo.

Resta inteso, che la stazione appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l'espletamento delle prestazioni.

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell'appaltatore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

- a. L'approntamento e l'organizzazione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante. L'organizzazione dell'Impresa dovrà essere tale da poter rispettare la programmazione delle prestazioni stabilita dalla stazione appaltante.
- b. L'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose;
- c. La ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
- d. L'appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti;
- e. L'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI DI

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello**

- f. L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
- g. L'impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

Art. 33 – *Rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.*

Le Ditte appaltatrici assicurano la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti e in riferimento alla particolare e specifica tipologia di servizio.

Le imprese si obbligano all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegnano ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento ai rischi concernenti l'attività lavorativa in oggetto.

Dovrà altresì essere indicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata a questa stazione appaltante che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.

Prima dell'inizio delle prestazioni, le Imprese appaltatrici dovranno presentare alla stazione appaltante il proprio piano di lavoro e sicurezza oltre che il proprio documento di analisi e valutazione dei rischi, ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.LGS n. 81/2008 precisando che non si prevedono interferenze relative alle previsioni dell'art. 26 c. 3 del D. LGS. n. 81/2008 e s.m.i..

A tal fine le Imprese dovranno procedere, ai sensi dell'art. 28 del D.LGS n. 81/2008 e s.m.i., in collaborazione con la stazione appaltante, ad un'attenta visita dei luoghi ove dovranno essere rese le prestazioni, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e all'opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito alle commesse.

Costituisce compito precipuo delle Ditte appaltatrici, l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al D.LGS n. 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati questa stazione appaltante provvederà all'immediata revoca dell'incarico.

Durante lo svolgimento di tutte le operazioni previste, il personale della ditta appaltatrice dovrà garantire tutti i DPI previsti in relazione alle mansioni da svolgere, e non dovrà in alcun modo interferire con le attività presenti nel contesto di esecuzione dei servizi

Le ditte appaltatrici dovranno munire i propri dipendenti di apposito cartellino di identificazione contenente i dati previsti dal D.LGS. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 34 – *Anticipazione*

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del DL 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

AZIENDA SOCIALE

**AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI**

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

Art. 35 – Garanzia a corredo dell’offerta

La garanzia a corredo dell’offerta è stabilita, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 può essere costituita mediante cauzione o fidejussione a scelta dell’offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La fidejussione può essere, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.LGS. 385/93.

La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L’offerta, ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.LGS. n. 50/16, dovrà essere corredata, a pena di esclusione della gara, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Ai non aggiudicatari della gara, la fideiussione sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione, come sancito dall’ultimo comma dell’art. 93, c. 9 del D. LGS. 50/2016.

Art. 36 – Cauzione definitiva per l’accordo quadro e per i singoli appalti specifici

Al fine di evitare costi sproporzionati alle imprese aderenti all’accordo quadro e in considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (accordo quadro e appalto specifico delle singole prestazioni), al momento della conclusione dell’accordo quadro non viene richiesta la cauzione definitiva sull’importo complessivo stimato dell’accordo stesso. Le ditte al momento della stipula dell’accordo quadro, a garanzia del rispetto degli impegni assunti con la firma dello stesso, dovranno depositare una cauzione. Tale cauzione deve essere costituita mediante polizza bancaria od assicurativa e deve avere validità per l’intera durata dell’accordo quadro, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del cod. civ. nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione in questione sarà svincolata con atto specifico alla scadenza dell’accordo quadro.

Al momento dell’affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro le ditte dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all’art. 103 del D.Lvo n. 50/16. La stessa sarà svincolata nei modi e tempi indicati nel medesimo art. 103. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo nei casi previsti di inadempienza e grave errore.

La mancata costituzione della garanzia per un singolo appalto determina la decadenza dall’accordo quadro.

La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'esecuzione delle prestazioni, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società appaltante.

Art. 37 – Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria possono essere ridotti nelle misure indicate dalla norma medesima qualora la ditta aderente all'accordo quadro dimostri il possesso delle certificazioni di qualità ivi previste.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Art. 38 – Assicurazioni a carico dell'impresa

Le Ditte Appaltatrici risponderanno direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

A maggiore garanzia le ditte sono tenute a contrarre e presentare debitamente quietanzata alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei servizi appaltanti e derivanti dal presente accordo quadro, adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro:

Le Ditte Aggiudicatrici dovranno munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti le prestazioni affidate, con le seguenti caratteristiche minime:

- a) La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento alle prestazioni oggetto del presente accordo quadro;
- b) La polizza dovrà avere una durata almeno pari a quella dell'appalto affidato derivante dal presente accordo quadro;
- c) La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 con limite non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T. e con un sotto limite non inferiore ad € 2.000.000,00 per R.C.O. per persona;
- d) La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo;
- e) La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall'appaltatore;

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI DI

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

- f) La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall'appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del singolo contratto derivante dal presente accordo quadro e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto;
- g) Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.

Art. 39 – Danni a cose e persone

La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei all'Azienda.

Le imprese saranno sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovranno provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

La stazione appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza di delegati delle Imprese.

A tale scopo la stazione appaltante comunicherà con sufficiente anticipo alle Imprese il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire alle Imprese di intervenire nella stima.

Qualora le Imprese non manifestino la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, la stazione appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Impresa coinvolta.

Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la stazione appaltante.

Art. 40 – Imposte e oneri fiscali.

Il corrispettivo offerto dalle Imprese è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico della stazione appaltante.

Art. 41 – Fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto

In caso di fallimento dell'appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 108 del D.Lvo 50/16.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lvo 50/2016.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/16 in caso di risoluzione del rapporto con una ditta aderente all'accordo quadro la stazione appaltante scorrerà la graduatoria dell'accordo del lotto di riferimento al fine di attivare le singole procedure di appalto specifico; in tale caso la ditta entrante rimarrà parte dell'accordo sino alla scadenza naturale dello stesso prevista negli articoli precedenti

Art. 42 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

DEI COMUNI DI

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

Ove non attenda agli obblighi inerenti l'appalto, ovvero violi comunque le disposizioni del contratto di affidamento, gli aggiudicatari sono tenuti al pagamento di una penalità variante da 500,00 euro a 2.000,00 euro in rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidiva, e raddoppiata in caso di violazioni reiterate.

In particolare, l'aggiudicataria sarà soggetta a penalità nei seguenti casi:

Inadempienza	Penale
Mancato invio entro i termini della documentazione secondo quanto stabilito dal presente capitolato	€ 500,00
Violazione degli obblighi contrattuali oggetto del presente capitolato, compresi quelli previsti nell'offerta tecnica presentata	€ 1.000,00
Mancata produzione della documentazione richiesta	€ 500,00
Violazione dell'obbligo di provvedere alle sostituzioni del personale	€ 2000,00
Mancato rispetto delle condizioni migliorative presentate in fase di gara, che costituiscono integrazione degli obblighi del presente capitolato	€ 2000,00
Irregolarità o ritardi di pagamento della retribuzione del personale impiegato	€ 2000,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) la stazione appaltante contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) la stazione appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, la stazione appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dal primo certificato di pagamento e fattura utili in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la stazione appaltante di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la stazione appaltante potrà prevedere altre penalità specifiche.

Art. 43 – Grave errore contrattuale

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c) subappalto non autorizzato;

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello**

- d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
- e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
- f) cessione dell'Azienda non comunicato, cessazione dell'attività o fallimento;
- g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
- h) applicazione di almeno n. 3 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all'art. 42 durante la validità dell'accordo quadro
- i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a migliororia, precisazione o integrazione del presente Capitolato

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la stazione appaltante applicherà il disposto di cui all'art. 108 del D.Lvo n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, alle Imprese spetteranno il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo, la stazione appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.

Art. 44 - Risoluzione dell'accordo quadro

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell'accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte delle Imprese inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l'accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell'accordo nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare l'accordo quadro;
- b) in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della ditta aderente all'accordo;
- c) in caso di cessione totale o parziale dell'accordo quadro;
- d) nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- e) quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
- f) sospensione o rallentamento delle prestazioni;

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI DI

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

- g) mancata corretta esecuzione a perfetta regola d'arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto;
- h) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i..

Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell'accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.

La risoluzione dell'accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R.

Le ditte non potranno porre alcuna eccezione né avranno titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera le Imprese dall'obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.

Art. 45 - Recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/16, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite per il solo appalto specifico in corso di esecuzione.

Art. 46 – Accordo bonario e transazione

Ai sensi dell'articolo 206, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura dal 5 al 15%, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l'art. 205 del D.Lvo n. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 47 - Tribunale competente.

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI DI

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente accordo quadro è competente il foro di Milano. E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 48 – Accesso agli atti dell'accordo quadro e degli appalti specifici

Trattandosi di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 76, c. 4 del D.Lvo n. 50/16, le ditte aderenti all'accordo quadro ed eventualmente aggiudicatari dei singoli lotti prendono atto ed accettano che la stazione appaltante può motivatamente omettere talune informazioni relative alla conclusione del presente accordo quadro qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o degli operatori economici ai quali sono stati aggiudicati i contratti, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

Art. 49 – Trattamento dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle Imprese verranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

Le Imprese hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

Le Ditte appaltatrici verranno nominate responsabili del trattamento dei dati e le stesse si impegnano a comunicare le nomine degli incaricati alla stazione appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

Le ditte appaltatrici dichiarano:

1. di essere consapevoli che i dati che tratteranno nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
1. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
2. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
3. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
4. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE

Art. 50 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento dei servizi educativi ed integrativi scolastici e territoriali richiesti dai Comuni Soci di Azienda Sociale e declinabili nelle seguenti azioni:

- interventi educativi scolastici in favore di minori in possesso di certificazione di disabilità e di minori in situazioni di Bisogni Educativi Speciali, individualizzati e/o con progetti specifici condivisi con la scuola e la famiglia;

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

DEI COMUNI DI

Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo

- gestione di servizi integrativi educativi (a titolo esemplificativo pre/ post scuola, assistenza scuolabus, progetti educativi nei Nidi e nelle scuole dell'infanzia);
- progetti educativi territoriali (a titolo esemplificativo doposcuola, gruppi studio)
- interventi di assistenza educativa in favore di studenti delle scuole secondarie di II° e di assistenza alla comunicazione in favore di alunni con disabilità sensoriale, su indicazione regionale e sulla base delle linee guida in fase di emanazione.

I servizi socio-educativi realizzati in contesto scolastico, ma non solo, sono finalizzati a garantire l'inclusione scolastica dei minori con disabilità anche sensoriale o in situazioni di fragilità attraverso la progettazione e la programmazione di interventi educativi specialistici, affidati a figure professionali qualificate, condivise con la scuola, con i servizi specialistici e con la famiglia.

I servizi di assistenza e supporto educativo scolastico in particolare consistono in interventi di carattere prettamente educativo, nella realizzazione dei quali ruolo centrale spetta alla figura dell'“educatore”, che ha il compito professionale di valorizzare le possibilità di autonomia e le potenzialità sociali e relazionali dell'alunno con disabilità/difficoltà, facilitandone l'interazione e l'integrazione con i compagni e nel percorso scolastico.

L'assistenza alla comunicazione ai disabili sensoriali consiste in interventi di supporto alle persone nei loro percorsi scolastici e formativi quando le difficoltà nella comunicazione e nell'autonomia rappresentano gli esiti di un deficit sensoriale.

I servizi integrativi scolastici consistono in attività di custodia, di intrattenimento e di animazione educativa nel tempo antecedente e successivo l'attività curricolare (pre e post scuola).

L'assistenza scuola-bus garantisce, durante il percorso dai vari punti di fermata a scuola e viceversa, l'assistenza all'utenza del trasporto scolastico nella salita sul mezzo e la cura, durante il tragitto, affinché i minori viaggino in condizioni di sicurezza e il percorso abbia sempre un valore educativo.

I progetti educativi territoriali si configurano come servizi e/o interventi educativi specifici, in contesti educativi e scolastici, ad integrazione, supporto e completamento di servizi e percorsi attivi, finalizzati all'inclusione e alla promozione dello sviluppo e della crescita evolutiva dei minori.

Tali interventi educativi, integrati con tutti gli altri interventi messi in atto dalla scuola e dai servizi socio-educativi e socio-sanitari coinvolti, devono mirare a garantire che tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell'autonomia persegue attraverso un'intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.

Nello specifico, tutti i servizi educativi scolastici oggetto del presente capitolato sono finalizzati a garantire l'inclusione, la promozione di autonomie e relazioni sociali, il supporto all'apprendimento e la valorizzazione delle competenze/abilità, nel contesto didattico-educativo, degli alunni minori con disabilità, anche sensoriale, o in situazione di fragilità, attraverso la progettazione e la programmazione di interventi specialistici, integrate e condivise.

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI DI

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello**

Le imprese aggiudicatriche dell'affidamento dovranno assicurare interventi educativi, interventi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni in situazione di disabilità fisica, psichica e sensoriale ad esclusione degli interventi di assistenza di base di competenza dell'Istituzione scolastica, utilizzando personale idoneo e qualificato in base alle disposizioni del presente capitolato.

Il servizio viene prestato per garantire l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione degli alunni in situazione di disabilità, nel rispetto del calendario scolastico, con l'obiettivo di:

- garantire il diritto all'educazione e all'istruzione della persona disabile;
- sviluppare le potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;
- collaborare alla progettualità integrata con gli enti preposti (Comuni, istituzioni scolastiche e servizi territoriali);
- contribuire attivamente alla promozione di percorsi di inclusività nella scuola.

Il numero di minori destinatari degli interventi educativi è stimato indicativamente in n. 300.

Il Servizio di cui all'oggetto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti, fatti salvi i casi comprovati di forza maggiore, fermo restando la non fatturazione del servizio.

L'entità del servizio di cui al presente capitolato ha per l'Ente valore indicativo calcolato sui volumi di attività storici. La ditta esecutrice è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sulla scorta delle richieste che l'Amministrazione aggiudicatrice comunicherà agli aggiudicatari, prima dell'avvio dell'anno scolastico e sulla base delle programmazioni condivise con gli Istituti Scolastici ed i Comuni. L'effettiva assegnazione del contratto annuale è direttamente conseguente alle scelte strategiche dell'Assemblea dei Soci di Azienda Sociale in merito all'attivazione del servizio e sulla base delle disponibilità di Bilancio o Fondi Statali o Regionali specifici.

Allo scopo l'Ambito Territoriale di Castano Primo è suddiviso in tre territori operativi sotto specificati, individuati in base sia a criteri di prossimità territoriale sia alla dislocazione territoriale degli istituti comprensivi che insistono sui Comuni Soci di Azienda Sociale:

- **Territorio operativo n. 1:** Comuni di Castano Primo, Robecchetto con Induno, Turbigo e Nosate;
- **Territorio operativo n. 2:** Comuni di Arconate, Buscate, Magnago, Vanzaghello;
- **Territorio operativo n. 3 -** Comuni di Bernate Ticino, Cuggiono e Inveruno.

Art. 51 - Titolarità dei servizi

La titolarità istituzionale dei servizi è in capo ad Azienda Sociale, riconosciuta con specifici contratti di Servizio da parte dei Comuni dell'Ambito territoriale del Castanese.

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI DI

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

Azienda Sociale è interessata esclusivamente al risultato del servizio appaltato, rimanendo del tutto estranea all'organizzazione interna adottata dal gestore per l'ottenimento di detto risultato, di cui si assume ogni responsabilità.

Per la gestione dell'appalto Azienda Sociale ha individuato le seguenti figure:

- Il Direttore aziendale, con funzione di Responsabile Unico del Procedimento di gara e di rappresentanza generale dell'Azienda durante l'appalto;
- Un Responsabile di Area, con funzioni di raccordo istituzionale, di monitoraggio e valutazione dei risultati e di gestione di eventuali linee di finanziamento regionali/statali.

Art. 52 - Riferimenti normativi

Il Servizio oggetto dell'appalto ha come quadro normativo i seguenti riferimenti:

- Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- Legge della Regione Lombardia 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”
- Legge n. 104/92

Art. 53 – Durata del contratto di affidamento

L'appalto ha durata di 48 mesi, dal 01/08/2017 al 31/07/2021, o dall'effettivo inizio del servizio. Al termine del periodo contrattuale, l'appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di prorogare l'accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a prestazioni indispensabili. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato.

La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e ai prezzi aggiornati come nel seguito del presente capitolato. Le imprese sono obbligate ad accettare la proroga.

In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione anticipata o recesso dal contratto, le imprese aggiudicatrici dovranno garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli stessi. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, Azienda Sociale si riserva di trattenere a titolo di penale l'ultima rata di pagamento, la cauzione definitiva, fatto salvo la richiesta di ulteriori danni.

Art. 54 - Valore economico dell'appalto, adeguamento dei servizi e dei corrispettivi

L'importo complessivo posto a base d'asta indicativo, oggetto dell'offerta economica per 48 mesi è pari ad € 4.137.948,82 (quattromilioncentotrentasettemilanovecentoquarantotto/82) oltre iva se dovuta, stimato sulla base dei servizi e degli interventi da attivare, del numero degli utenti, del numero e della qualifica degli operatori, delle modalità di compartecipazione da parte dell'Ambito alla realizzazione dei diversi servizi, come da attività storicamente attive e specificate nella prima parte del presente capitolato (art. 3 parte descrittiva).

L'importo unitario posto a base d'asta corrisponde al costo orario pari ad euro 21,00 (ventuno/00), oltre iva se dovuta per i servizi educativi e euro 17,90 (diciassette/90), oltre iva se dovuta, per i servizi integrativi scolastici.

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI DI

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

I costi relativi ai rischi interferenziali non suscettibili a ribasso sono pari ad €5.172,44 su base annuale.

I partecipanti alla gara dovranno presentare un'offerta tecnica e un'offerta economica correlata. Al fine di determinare l'offerta economica da presentare, l'offerente dovrà considerare tutte le spese necessarie per la piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato e del progetto presentato, e quindi dei costi del personale, del coordinamento, degli eventuali strumenti e attrezzature, della formazione, dell'aggiornamento e della supervisione degli operatori impiegati, delle assicurazioni, dei necessari momenti di incontro/raccordo coi servizi coinvolti nelle progettualità per organizzazione e verifica degli interventi, nonché di ogni altro costo necessario alla completa effettuazione del servizio. Gli importi contrattuali sono altresì remunerativi per i costi che l'appaltatore deve sopportare per l'elaborazione del documento di valutazione del rischio e per l'attuazione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi.

Il corrispettivo potrà essere adeguato decorso il primo anno di durata contrattuale, su esplicita richiesta dell'impresa aggiudicataria, in misura non superiore al 75% dell'incremento percentuale annuo dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, riferito all'anno precedente.

Le eventuali proposte migliorative o aggiuntive indicate nel Progetto tecnico dovranno essere valorizzate singolarmente. Il valore economico delle migliorie che la Commissione di gara (a suo insindacabile e motivato giudizio) ritenesse non adeguate, dovrà essere destinato allo svolgimento di interventi e attività da concordarsi tra impresa aggiudicataria ed Azienda Sociale.

Art. 55 – *Oneri a carico dell'azienda "Azienda Sociale" e delle imprese aggiudicatarie*

Tutte le prestazioni non previste nel presente Capitolato sono da intendersi a carico di Azienda Sociale.

Le imprese aggiudicatarie a sua volta si impegnano ad erogare i servizi di sua competenza secondo quanto previsto dal presente capitolato integrato con quanto previsto dal progetto tecnico presentato in sede di gara.

Tutte le spese per l'organizzazione ed il buon funzionamento del servizio sono a carico delle ditte Aggiudicatarie, ivi comprese le tasse, le imposte e le assicurazioni e il materiale di consumo.

Art. 56 – *Destinatari del servizio*

Destinatari dell'intervento sono gli alunni in situazione di disabilità e con Bisogni Educativi Speciali nonché, per quanto concerne i servizi integrativi gli alunni iscritti e le loro famiglie, residenti in uno dei comuni dell'ambito territoriale di Castano Primo.

Nel caso di minori la cui situazione di disabilità non sia stata ancora attestata ai sensi della legge 104/92, si può prescindere da tale attestazione ed avvalersi di altra documentazione sanitaria similare, attestante la patologia oppure dal centro privato autorizzato e/o accreditato dal servizio sanitario regionale ai sensi della L.R. 20/2000, previa autorizzazione del comune di residenza dei minori.

Art. 57 – *Modalità di esecuzione*

La pianificazione degli interventi educativi e integrativi scolastici sarà attuata in modo condiviso con Azienda Sociale, i Comuni, gli Istituti Comprensivi e le scuole coinvolte (scuole dell'infanzia e scuole secondarie di II°), nonché, laddove presenti, con i pedagogisti e gli psicologi scolastici prima dell'inizio dell'anno scolastico e verificate in itinere attraverso tavoli di lavoro periodici.

AZIENDA SOCIALE

**AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI**

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

Si prevede inoltre la cura delle comunicazioni e delle relazioni con le famiglie dei minori seguiti all'avvio degli interventi educativi ed ogni qualvolta si renda necessario di concerto con la scuola a i servizi socio-educativi coinvolti.

Le attività specifiche dei servizi oggetto del presente accordo quadro si svolgeranno prevalentemente all'interno della scuola e dovranno essere coordinate da un responsabile incaricato dagli aggiudicatari. Il servizio deve essere svolto nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), di cui all'art. 12 della L. 104/92 (che specifica gli interventi socio - educativi richiesti), secondo il monte ore pianificato in modo condiviso, definitivamente assegnato dal Comune di riferimento e tenendo conto delle indicazioni fornite dai servizi socio-sanitari specialisti.

Gli interventi dovranno essere svolti secondo i giorni e gli orari, preventivamente concordati con la scuola, anche in un'ottica di condivisione e di integrazione con le risorse didattiche.

Gli interventi di assistenza educativa potranno essere garantiti anche in occasione di gite scolastiche, viaggi d'istruzione o esami da sostenersi al termine del ciclo scolastico, compatibilmente con il monte ore di assistenza assegnato a ciascun allievo e anche con l'utilizzo di eventuali ore residue (per es. assenze o festività non previste) e previa condivisione ed autorizzazione del comune di residenza.

Di ciò si dovrà tener conto in sede di programmazione delle suddette attività, al fine di contemperare le esigenze di assistenza ordinaria con quelle derivate dalle circostanze sopra descritte.

Per quanto concerne l'effettuazione di progetti specifici inclusi nel PEI e di quelli di alternanza scuola-lavoro, gli operatori potranno espletare la propria attività entro il limite del monte ore settimanale attribuito a ciascun studente.

Nel caso di assenza dell'alunno beneficiario del servizio non è previsto il recupero delle ore di assistenza non fruite, salvo situazioni particolari e qualora concordate in sede di pianificazione condivisa con il Comune e con Azienda Sociale. Qualora l'assenza dell'alunno beneficiario non sia comunicata con un preavviso di almeno dodici ore, dalla scuola e/o dalla famiglia, alle ditte aggiudicatarie verrà riconosciuto l'intervento educativo in misura di due ore.

I soggetti aggiudicatari si impegnano inoltre a:

- garantire i servizi programmati assicurando un'organizzazione uniforme ed efficiente, una rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio ed interventi qualitativamente idonei a soddisfare i bisogni dell'utenza;
- fornire, mensilmente, i dati relativi alle prestazioni effettuate anche mediante supporto informatico;
- farsi carico della formazione professionale permanente e dell'aggiornamento specifico degli operatori impiegati nel servizio;
- effettuare incontri sistematici per coordinare il gruppo degli operatori e sollecitare un sistema di comunicazione efficace per la loro crescita professionale, per il raccordo programmatico ed operativo, nonché per la messa in rete di prassi e di strumenti;
- partecipare periodicamente ai Gruppi H, interventi di programmazione e verifica delle attività in collaborazione con i diversi soggetti interessati (famiglia, Comune, NPI, istituzioni scolastiche), secondo modalità concordate con Azienda Sociale.
- presentare relazioni finali (fine anno scolastico) o comunque ogni qualvolta dovesse presentarsi la necessità, sia sull'andamento generale del servizio per ciascun utente, idonee a prospettare una valutazione degli interventi operati, delle metodologie applicate e dei risultati conseguiti, debitamente viste dal responsabile individuato dai fornitori;
- partecipare ai processi di revisione/aggiornamento della regolamentazione, organizzazione e modalità operative del servizio.

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

DEI COMUNI DI

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

- partecipare attivamente ai periodici (a cadenza mensile) momenti di coordinamento tecnico-operativo organizzati da Azienda Sociale, anche in collaborazione con i pedagogisti e gli psicologi scolastici operanti nelle scuole del territorio di competenza.
- Co-progettare, condividere e proporre prassi innovative e inclusive, in un'ottica di sperimentazione di percorsi ed interventi nell'ambito dell'inclusione didattico-educativa e sociale.

Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, i fornitori hanno la responsabilità di provvedere a segnalare ad Azienda Sociale ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente capitolato tecnico.

In tale quadro i fornitori sono tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Art. 58 - Debito informativo

Gli aggiudicatari del Servizio devono garantire un flusso informativo almeno semestrale i cui contenuti verranno concordati con Azienda Sociale.

Gli aggiudicatari si impegnano, inoltre, a fornire ad Azienda Sociale un prospetto mensile di rendicontazione degli effettivi utenti seguiti e dei servizi realizzati, nonché report e/o ogni altra informazione richiesta dall'azienda appaltatrice e/o prevista nel progetto tecnico presentato.

Art. 59 – Personale: requisiti specifici e funzioni

Per quanto concerne i servizi educativi scolastici (educativa scolastica, assistente alla comunicazione e educativa scuole superiori, nonché per i progetti educativi territoriali), la figura professionale di riferimento è quella di educatore professionale in possesso di laurea in scienze dell'educazione; è altresì ammessa la figura dell' operatore socio-educativo in possesso di diploma di scuola media superiore e almeno 5 anni di esperienza certificata e specifica nel settore dei servizi educativi con particolare riferimento agli interventi educativo scolastici per minori con disabilità, o titoli superiori (qualifica professionale attinente conseguita dopo corsi post-diploma, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni; laurea in discipline sociali o umanistiche - scienze della formazione, psicologia, scienze sociali - del vecchio ordinamento universitario; diploma universitario o laurea di primo livello attinente).

L'educatore scolastico dovrà avere, quindi, delle competenze/conoscenze specifiche in relazione alle seguenti tipologie di disabilità: fisico, psichico e sensoriale, in modo da potere garantire interventi socio-educativi idonei e adeguati ad ogni singolo caso.

L'educatore dovrà svolgere le attività proposte dal Piano Educativo Individualizzato assicurando inoltre supporto all'assistenza alla persona, ove richiesto dalle specifiche situazioni di disabilità e fragilità, qualora le stesse siano previste espressamente nella certificazione di disabilità e/o nella scheda di attivazione del servizio.

L'attività in oggetto viene ad integrarsi con le attività assistenziali di base ed educativo/didattiche già in atto operate da personale docente e non docente dipendente dell'Istituzione Scolastica.

Il personale educativo dovrà inoltre partecipare agli incontri di programmazione e verifica dell'attività e del P.E.I. con il gruppo di lavoro scolastico e con gli operatori territoriali che curano i singoli casi (per es. GLH/GLI).

Si riportano, di seguito, per esemplificazione, le attività da svolgere da parte dell'educatore

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI DI

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

all'autonomia e alla comunicazione di alunni in situazione di disabilità:

- coopera come figura professionale complementare alla realizzazione di attività previste e funzionali al progetto didattico/educativo;
- attiva interventi educativo/assistenziali rivolti a favorire la comunicazione, la relazione, l'autonomia e i processi di apprendimento;
- attiva interventi di assistenza di base, con l'aiuto del personale collaboratore scolastico, qualora gli stessi siano previsti nella scheda di certificazione handicap quali competenze di base mancanti ma acquisibili con specifici interventi volti allo sviluppo dell'autonomia personale.

Per i servizi integrativi scolastici è ammessa la figura dell'operatore socio-educativo in possesso di diploma di scuola media superiore e almeno 2 anni di esperienza certificata e specifica nel settore dei servizi educativi.

Si precisa altresì che per gli interventi di assistenza alla comunicazione dovranno essere previste figure professionali in possesso di competenza e di esperienza in materia di disabilità sensoriale.

Art. 60 *Referente operativo del servizio*

Con riferimento a ciascun appalto specifico concluso nell'ambito dell'A.Q. gli aggiudicatari saranno tenuti a nominare un referente operativo /coordinatore del servizio le cui generalità saranno comunicate alla stipula del medesimo appalto specifico.

La figura professionale di riferimento dovrà essere in possesso di laurea in scienze dell'educazione, laurea in discipline sociali o umanistiche, scienze della formazione, psicologia, scienze sociali del vecchio ordinamento universitario; diploma universitario o laurea di primo livello attinente.

Il Referente/Coordinatore avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e dovrà garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico.

Le imprese aggiudicatrici, tramite il referente del servizio, sono tenuti a redigere una relazione annuale concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse oltre ad eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione del servizio stesso.

I fornitori dovranno assegnare il proprio personale ai singoli utenti rispettando i seguenti criteri:

- requisiti professionali previsti dall'art. 59 del presente capitolato;
- garanzia del principio della continuità educativa per quanto possibile

Le proposte di modifica del principio della continuità del personale (salvo che si tratti di sostituzioni degli operatori per motivi di malattia) devono essere comunicate con almeno 10 giorni di anticipo ad Azienda Sociale e alle figure di riferimento della scuola.

L'operatore sostituito dovrà curare il passaggio delle consegne all'operatore subentrante ragguagliandolo mediante la trasmissione della scheda operativa individualizzata.

Art. 61 *Qualità e comportamento degli operatori*

Gli operatori impegnati nello svolgimento del servizio educativo scolastico devono essere idonei al lavoro assegnato per capacità fisiche e per qualificazione professionale e devono essere in possesso delle certificazioni sanitarie, ove previste dalle norme in vigore.

AZIENDA SOCIALE

**AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI**

**Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghelo**

Le imprese aggiudicatrici presentano ad Azienda Sociale, sin dall'inizio della gestione, una proposta di assetto organizzativo coerente con il progetto presentato in sede di gara, indicante l'elenco degli operatori assegnati al servizio.

Gli operatori medesimi devono mantenere, nei confronti degli utenti e dei loro familiari, nonché del personale scolastico, un comportamento decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e correttezza, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui essi vengono a conoscenza nel rapporto con gli utenti e fornendo collaborazione sia nei riguardi di altri operatori, con i quali eventualmente condividono il servizio, che verso gli utenti, i loro familiari ed il personale scolastico. Azienda Sociale si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento del personale addetto che durante l'orario di lavoro o anche fuori di esso, assuma comportamenti difformi con quanto previsto al precedente comma 2.

In tal caso il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione nel termine massimo di cinque giorni.

Il personale eventualmente utilizzato in sostituzione dovrà possedere le medesime caratteristiche professionali e/o di studio del personale sostituito. Ogni sostituzione superiore ai 10 gg. deve essere preventivamente comunicata al Comune competente

Art. 62 *Assegnazione del personale*

Il fornitore dovrà assegnare il proprio personale ai singoli utenti rispettando i seguenti criteri:

- requisiti professionali previsti dall'art. 59 del presente capitolato;
- garanzia del principio della continuità educativa per quanto possibile

Le proposte di modifica del principio della continuità del personale (salvo che si tratti di sostituzioni degli operatori per motivi di malattia) devono essere comunicate con almeno 10 giorni di anticipo ad Azienda Sociale e alle figure di riferimento della scuola.

L'operatore sostituito dovrà curare il passaggio delle consegne all'operatore subentrante ragguagliandolo mediante la trasmissione della scheda operativa individualizzata.

Art. 63 *Condizioni generali*

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dei soggetti aggiudicatari equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle norme vigenti in materia e di accettazione delle stesse, e in particolare, delle leggi e regolamenti in materia di Contratti e Appalti.

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

Castano Primo, 19 giugno 2017

Il Responsabile Unico del Procedimento

Direttore di Azienda Sociale

Dott.ssa Laura Puddu